

Mercoledì 7 settembre 2005

Tabella 2.6: Correzione per esposizioni ripetute

Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate le tre norme generali seguenti:

1. L'esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non supera il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell'impulso.
2. L'esposizione derivante da qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppi di un treno di impulsi) che si verifica in un tempo  $t$  non supera il valore limite di esposizione per il tempo  $t$ .
3. L'esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non supera il valore limite di esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa  $C_p=N \cdot 0,25$ , dove  $N$  è il numero di impulsi. Questa norma si applica soltanto a limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di  $T_{min}$  sono trattati come singoli impulsi.

Parametri	Regione spettrale valida (nm)	Valore
$T_{min}$	$315 < \lambda \leq 400$	$T_{min} = 10^{-9} \text{ s (= 1 ns)}$
	$400 < \lambda \leq 1050$	$T_{min} = 18 \cdot 10^{-6} \text{ s (= 18 } \mu\text{s)}$
	$1050 < \lambda \leq 1400$	$T_{min} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ s (= 50 } \mu\text{s)}$
	$1400 < \lambda \leq 1500$	$T_{min} = 10^{-3} \text{ s (= 1 ms)}$
	$1500 < \lambda \leq 1800$	$T_{min} = 10 \text{ s}$
	$1800 < \lambda \leq 2600$	$T_{min} = 10^{-3} \text{ s (= 1 ms)}$
	$2600 < \lambda \leq 10^6$	$T_{min} = 10^{-7} \text{ s (= 100 ns)}$

P6\_TA(2005)0330

### Protezione dei minori e della dignità umana relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione \*\*\*I

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e di informazione (COM(2004)0341 — C6-0029/2004 — 2004/0117(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0341) <sup>(1)</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0029/2004),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0244/2005),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.